



## Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale esteso anche alle associazioni

---

Nota informativa n. 53 del 03/12/2022

Nell'ultimo anno i governi sono intervenuti con numerosi provvedimenti per contrastare gli effetti economici dell'aumento dell'energia elettrica e del gas naturale attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta. Le normative prevedevano che le agevolazioni fossero riservate alle "imprese", ma su questo tema la [circolare 36/E](#) dall'Agenzia delle entrate, pubblicata il 29 novembre 2022, fornisce un chiarimento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche agli enti non commerciali ed alle Onlus titolari di partita Iva.

Circa l'estensione delle agevolazioni anche agli enti associativi, la circolare recita che *"in assenza di un'espressa esclusione normativa, possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale."*

Per l'analisi integrale delle disposizioni e delle risposte fornite a quesiti specifici si rinvia direttamente alla lettura della circolare 36/E.

### **Limiti di utilizzo dell'agevolazione per gli enti non commerciali e le Onlus**

Per gli enti non commerciali e le Onlus l'agevolazione spetta *"solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata."*

La circolare affronta anche la problematica, tipica delle associazioni, relativa allo svolgimento contestuale di attività istituzionali e commerciali negli stessi locali, affermando che *"nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).*

### **Le normative di riferimento.**

Le normative che hanno introdotto tali agevolazioni fanno sempre riferimento a due tipologie di beneficiari: in questa sede analizzeremo le agevolazioni riferite ai soli soggetti non a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale (non "energivori" o "gasivori").



Gli interventi di agevolazione sono iniziati con il c.d. decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) e con il c.d. decreto Energia (DL 17/2022), per poi proseguire con tutti i quattro decreti c.d Aiuti (DL 50/2022 – DL 115/2022 – DL 144/2022 – DL 176/2022). La circolare dell'agenzia delle entrate analizza le agevolazioni relative ai costi sostenuti negli ultimi due trimestri dell'anno 2022, ovvero da luglio a dicembre, contenute negli ultimi 3 decreti c.d. Aiuti.

### **Crediti d'imposta relativi ai consumi nel terzo trimestre 2022**

Il Decreto Aiuti-bis all'articolo 6 comma 3 riconosce un credito d'imposta nella misura pari al 15% della spesa sostenuta (acquistata ed effettivamente utilizzata) per la componente energetica a favore dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (ossia contatori aventi potenza impegnata pari o superiore a 15 kW), a condizione che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Al comma 4 dello stesso articolo, è introdotto un credito d'imposta del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo del gas naturale determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME abbia subito, nel secondo trimestre 2022, un incremento maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Per gli enti non ancora costituiti alla data del 1° aprile 2019, ai fini del conteggio del credito d'imposta, viene definito dalla circolare un diverso criterio di calcolo del parametro di raffronto del costo dell'energia elettrica nel secondo trimestre 2019 fissando il costo di raffronto a 62,47 euro/MWh.

### **Crediti d'imposta relativi ai consumi nel quarto trimestre 2022**

Le agevolazioni relative al quarto trimestre 2022 sono state disposte dall'articolo 1 dei Decreti Aiuti-ter (mesi di ottobre e novembre) e Aiuti-quater (mese di dicembre).

Le disposizioni prevedono un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta ed effettivamente utilizzata a favore degli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4kW (valore inferiore a quello previsto per il terzo trimestre 2022), sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo del kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni relative al consumo di gas naturale è stato previsto un credito d'imposta pari al 40% per la spesa sostenuta per il suo acquisto, consumato per usi diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il suo prezzo, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME. Abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019.

Per gli enti non ancora costituiti alla data del 1° luglio 2019, ai fini del conteggio del credito d'imposta, viene definito dalla circolare un diverso criterio di calcolo del parametro di raffronto del costo dell'energia elettrica nel secondo trimestre 2019 fissando il costo di raffronto a 62,71 euro/MWh.



## Utilizzo dei crediti

I crediti d'imposta maturati possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2023, come previsto da una modifica alla normativa apportata con il Decreto Aiuti-quater. I codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta sono i seguenti:

- "6970", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6971", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6985", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144";
- "6986", denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144".

I codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta relativi al mese di dicembre 2022 non sono stati ancora pubblicati.

Tali crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza però possibilità di successiva cessione. Ovviamente nel caso di inizio di utilizzo parziale in compensazione il credito non potrà essere più oggetto di cessione per la quota non utilizzata.

## Calcolo semplificato

La circolare specifica che, anche in mancanza di una disposizione specifica, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nei relativi trimestri del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua specifica richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante.

## Comunicazione relativa ai crediti d'imposta maturati nel 2022

I beneficiari dei contributi sopra descritti sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all'Agenzia delle entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022: nel caso non lo facessero perderanno il diritto di utilizzo del credito non ancora utilizzato. Contenuto e modalità di presentazione di tale domanda saranno definiti dall'Agenzia delle entrate con un proprio provvedimento.